



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

**Passaggio dalla società e dal rapporto precedente alla
nuova società e al nuovo rapporto, tra qualificazione e
trasferimento d'azienda (artt. 4 e 23)**

ANTONIO DI STASI

Università Politecnica delle Marche

vol. 7, no. 1, 2021

ISSN: 2421-2695





Passaggio dalla società e dal rapporto precedente alla nuova società e al nuovo rapporto, tra qualificazione e trasferimento d'azienda (artt. 4 e 23)

ANTONIO DI STASI

Università Politecnica delle Marche
Professore Ordinario di Diritto del lavoro
a.distasi@univpm.it

ABSTRACT

This comment examines the corporate events of the companies belonging to the Just Eat Group. These aspects are important to try to understand if the operation is fraudulent and if the rules on the transfer of the company had to be applied.

Keywords: rider; trade union agreement; subornation; self-employed work; company transfer.

<https://doi.org/.10.6092/issn.2421-2695/13155>

Passaggio dalla società e dal rapporto precedente alla nuova società e al nuovo rapporto, tra qualificazione e trasferimento d'azienda (artt. 4 e 23)

SOMMARIO: 1. Il soggetto imprenditoriale ovvero con chi si ha a che fare; 2. Quale senso è possibile ricercare nell'operazione sottostante all'Accordo integrativo aziendale; 3. Alcune questioni critiche.

1. Il soggetto imprenditoriale ovvero con chi si ha a che fare

“Takeaway.com Express Italy”, firmataria dell'Accordo integrativo aziendale, è una società a responsabilità limitata con sede a Milano (con soli 10.000,00 euro di capitale), e nella premessa del contratto in commento viene dichiarato che fa parte del Gruppo Just Eat, dopo aver fatto intendere di essere una società da poco costituita che “intende avviare un'attività di delivery food”.

Come sia formato il Gruppo Just Eat, quale sia la sua natura giuridica e quale rapporto esista tra la “Capogruppo” e le controllate non è opera semplice in quanto le Società sono costituite in forma anonima in diversi paesi dell'Unione Europea e anche fuori di essa.

Alcuni elementi possono servire a comprendere la complessità dei collegamenti societari.

Takeaway.com Express Italy srl è controllata al 100% da Takeaway.com express Netherland B.V.

Sul sito italiano di Just Eat si legge che “è l'app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, è presente in Italia dal 2011 e oggi opera con ristoranti partner su tutto il territorio nazionale” e che “nata in Danimarca nel 2001, Just Eat è oggi attiva nel mondo con milioni di clienti, supportando il business e il successo dei ristoranti partner”. Solo nella pagina relativa alle informazioni sulla privacy si trova che “Just Eat Holding Limited” ha sede in Gran Bretagna e precisamente in Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7RF.

Inoltre, da notizie di stampa sembra che la britannica Just Eat sia stata acquistata dalla olandese Takeaway.com e che questa operazione abbia avuto l'approvazione dell'Antitrust britannico. Dunque, non ci si dovrebbe più trovare di fronte a due Gruppi o Holdings internazionali, anche se quale rapporto giuridico intercorra oggi tra esse non è dato, a chi scrive, conoscere e sul sito di

Just Eat era comparsa la notizia con l'espressione "merge", che ovviamente può essere tradotta in più modi e significare sia fusione che incorporazione che collaborazione.

Che l'assetto societario sia un elemento fondamentale per capire chi sia il "vero" *dominus* sotto un profilo proprietario o il datore di lavoro effettivo non può essere messo in dubbio. E tale aspetto è ancora più rilevante se si considera che fino a ieri il rapporto di lavoro con i Rider era instaurato con Just-Eat Italy srl con sede legale a Milano e per la precisione in via Tiziano 32.

Infine, un'ulteriore conferma della non chiara, almeno a chi scrive, realtà societaria si ha leggendo l'art. 23 dell'Accordo Integrativo ove si specifica che Just Eat Italy srl farebbe parte insieme al Takeaway.com Express Italy srl del Gruppo Just Eat Takeaway. La composizione e la natura societaria di un gruppo che opera su scala mondiale non solo è di difficile comprensione, ma rafforza l'opinione che varie società, formalmente autonome, facciano parte di un medesimo Gruppo ovvero che l'imputazione imprenditoriale possa essere fatta risalire ad un'unica Società che controlla le altre. Ciò che risulta inequivocabile è l'utilizzo dello schermo di diverse società riconducibili ad una unica controllante tanto che l'Amministratrice della Takeaway.com express Italy srl è la sig.ra Versteeg Sophie Marie che dichiara di essere "general counsel corporate at Just Eat".

2. Quale senso è possibile ricercare nell'operazione sottostante all'Accordo integrativo aziendale

Un lettore che vuol provare a leggere tra le righe dell'Accordo dovrà innanzitutto partire dalle premesse contenute nello stesso e cioè dal dato che "la Società Takeaway.com Express Italy, impresa facente parte del Gruppo Just Eat, intende avviare un'attività di delivery food". Dunque, occorre chiedersi per quale ragione Just Eat, che ha già una sua società per la consegna dei pasti, ne costituisca una nuova a cui passare gli stessi Rider già in forza come lavoratori autonomi riqualificandoli come lavoratori subordinati.

Non trovando una risposta nell'Accordo stesso, si potrebbe ipotizzare che sia un modo per avere l'esonero dell'applicazione integrale del CCNL "Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione" a cui si decide di aderire e in particolare rientrare nella eccezione relativa agli esoneri previsti dallo "avvio di nuova attività" e cioè la possibilità di utilizzare nei successivi 9 mesi contratti di

lavoro flessibile come il tempo determinato e la somministrazione senza soggiacere a limiti quantitativi (v. art. 4 dell'Accordo integrativo).

Se così fosse l'operazione assumerebbe da un lato una sorta di meritevole sanatoria con una sorta di riconoscimento della natura del rapporto di lavoro dei Rider instaurati come autonomi, ma che in realtà vanno ricondotti alla subordinazione; dall'altro una sorta di scudo che proverebbe a mettere al riparo Just Eat Italy srl da rivendicazioni relative alla natura subordinata del rapporto intercorso ovvero da indagini varie e contestazioni amministrative, come le vicende che hanno toccato altri operatori segnalano.

A tal proposito, appare significativa la previsione contenuta nell'art. 23 dell'Accordo Integrativo in cui si stabilisce che "l'opportunità di firmare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutti i Rider che hanno collaborato, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o parasubordinato, con Just Eat Italy srl nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e il 30 marzo 2021" è subordinato al recesso da parte dei Rider dal contratto di lavoro autonomo in essere con Just Eat Italy srl.

Il senso di una simile previsione è chiaro: regolarizzo i Rider con un contratto subordinato a condizione che recedano dalla società con cui finora hanno lavorato. Quello che risulta più oscuro è la sussunzione della fattispecie in uno degli schemi giuridici prospettabili per valutare profili di sostenibilità o ipotetiche situazioni patologiche.

3. Alcune questioni critiche

Riannodando il nastro dell'operazione è possibile sostenere che Just Eat abbia deciso di non utilizzare più contratti di lavoro autonomo con i Rider allineandosi a quanto ha scelto di fare in altri paesi e per evitare controversie e contestazioni. Nello stesso tempo ha colto la possibilità di continuare a ricorrere a lavoratori "flessibili" o "precari", almeno per un periodo di tempo significativo.

Tutto qui? Una domanda a cui occorrerebbe dare risposta è quella relativa alla ipotizzabilità di un contratto tra Just Eat (non si sa se Italy o altra società) e Takeaway.com Express Italy per capire, qualora esistesse, quali sono i termini al fine di sgombrare il campo da considerazioni sulla circostanza che si possa adombrare una fornitura di sola manodopera.

Secondariamente, andrebbe sottoposta a verifica l'idea che si sia voluto mascherare un trasferimento d'azienda tra Just Eat Italy srl e Takeaway.com

Express Italy srl. A favore di questa tesi fa propendere sia la “storia” dell’operazione, sia quanto riportato nella premessa dello stesso Accordo sindacale e sia la previsione della assunzione dei Rider già lavoratori di Just Eat. A sentire i consulenti aziendali, però, non si tratterebbe di trasferimento d’azienda in quanto verrebbe utilizzato un nuovo software.

Per poter avere elementi per una ricostruzione dell’operazione e una traduzione in termini giuridici occorrerebbe conoscere i rapporti contrattuali tra Just Eat Italy e Just Eat con sede in Olanda (o UK?) e quelli tra Takeaway.com Express Italy e la proprietaria e/o chi gestisce la piattaforma.

Un ulteriore elemento che potrebbe avere una certa rilevanza è l’utilizzo del marchio Just Eat, in quanto il marchio è uno degli elementi previsti dall’art. 2573 c.c., il quale prevede una presunzione di trasferimento del diritto all’uso esclusivo del marchio unitamente alla cessione d’azienda o di un suo ramo.

Chi ha firmato l’Accordo sembra ritenere che non si tratti di trasferimento d’azienda in quanto il passaggio avverrebbe su base autonoma e volontaria da parte dei Rider; ma questa tesi appare priva di pregio in quanto l’art. 2112, co. 3, c.c. prevede proprio la possibilità per il lavoratore che non voglia transitare di dimettersi per giusta causa entro tre mesi. Dunque, l’argomento dei consulenti aziendali sembra una contraddizione che a ben vedere confessa la vera natura dell’operazione che è quella di trasferimento di una attività e dei relativi lavoratori da una entità societaria ad un’altra.

L’ulteriore aspetto su cui andrebbe svolta una riflessione discende dalla circostanza per cui a seguito dell’operazione in commento cambierebbe il nome, ma non l’imputabilità proprietaria.

Si ripropone qui il tema della riconducibilità delle obbligazioni lavorative in capo alla società controllante o capogruppo. È un tema questo che la giurisprudenza negletta non ha mai affrontato limitandosi ad assecondare logiche commercialistiche. Sarebbe invece giunto il momento di riconsiderare il tema della tutela del lavoro nei Gruppi societari, anche se in questo breve commento ad un Accordo integrativo aziendale ci si può solo limitare ad auspicare che la questione venga riletta sotto nuova luce.